

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di LECCE

REGOLAMENTO
per la disciplina dell'IMPOSTA
COMUNALE sugli IMMOBILI
I.C.I.

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
	Capo I – Norme Generali
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Soggetto passivo.
3	Terreni considerati non fabbricabili.
4	Esenzioni.
5	Abitazione principale e sue pertinenze. <i>(art. modificato con delibera C.C. n. 15 del 23/04/2003)</i>
6	Aree divenute inedificabili.
7	Valore aree fabbricabili. <i>(art. modificato con delibera C.C. n. 15 del 23/04/2003)</i>
8	Fabbricati fatiscenti – Fabbricati di interesse storico.
9	Validità dei versamenti d'imposta.
10	Dichiarazione o denuncia
	Capo II – Rapporti con i cittadini
11	Rapporti con i cittadini
12	Tutela della buona fede
13	Conoscenza degli atti
14	Informazione legislative
15	Diritto all'accesso
	Capo III – Disciplina dei controlli
16	Disciplina dei controlli.
17	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie
18	Atti a titolo esecutivo
19	Ricorso amministrativo
20	Autotutela
	Capo IV – Versamenti – Compensazione - Rimborsi
21	Modalità dei versamenti – Differimenti.
22	Validità dei versamenti
23	Compensazione d'ufficio
24	Compensazione a richiesta del contribuente
25	Modalità di compensazione
26	Rimborsi
27	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
	Capo V – Accertamento con adesione
28	Accertamento con adesione.
29	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
30	Procedura per l'accertamento con adesione.
31	Atto di accertamento con adesione.
32	Adempimenti successivi.
33	Perfezionamento della definizione.
	Capo VI – Compenso incentivante al personale addetto
34	Compenso incentivante al personale addetto.
35	Utilizzazione del fondo.
	Capo VII – Diritto d'interpello
36	Diritto d'interpello
	Capo VIII – Sanzioni – Ravvedimento
37	Sanzioni ed interessi.
38	Ritardati od omessi versamenti.
39	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
40	Irrogazione immediata delle sanzioni.
41	Ravvedimento.
	Capo IX – Norme finali
42	Norme abrogate.
43	Pubblicità del regolamento e degli atti.
44	Entrata in vigore del regolamento.
45	Casi non previsti dal presente regolamento.
46	Rinvio dinamico.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dall'1/1/1998, ai fini di cui al precedente comma 1, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 66,66% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
5. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (T.U. documentazione amministrativa).

Art. 4

Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle

regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5

Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. *Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in Catasto, le sue pertinenze nel limite di un'unità immobiliare di Cat. C/6 e una di Cat. C/2. L'assimilazione opera a condizioni che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.*

2. *Ai fini di cui al comma 1 per pertinenza si intende l'unità immobiliare classificata catastalmente di Cat. C/2 e di Cat. C/6, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.*

3. *Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore, secondo i criteri previsti nello stesso D. Lgs. Resta, pertanto, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e che l'agevolazione per le pertinenze di cui al precedente primo comma si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.*

4. *Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.*

5. *L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria*

6. *Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari*

7. *Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.*

Art. 6

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. *Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che le ha rese tali. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.*

Art. 7

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA (come delimitata dal vigente Piano Regolatore Generale)	VALORE VENALE Per mq.
<i>A1-zona d'interesse storico artistico</i>	<i>Euro 37,50</i>
<i>A2-zona d'interesse tipologico</i>	<i>Euro 37,50</i>
<i>B1- zona di completamento edilizio-(edilizia saturo)</i>	<i>Euro 60,00</i>
<i>B2- zona di completamento edilizio</i>	<i>Euro 45,00</i>
<i>B3- zona di completamento edilizio-(edilizia rada)</i>	<i>Euro 37,50</i>
<i>C1-zona residenziale d'espansione</i>	<i>Euro 20,00</i>
<i>C2-zona residenziale d'espansione</i>	<i>Euro 17,50</i>
<i>D2-zona produttiva e residenziale per attività artigianali</i>	<i>Euro 26,00</i>
<i>F2.1-zona per attività sportive, di svago e tempo libero (private)</i>	<i>Euro 7,50</i>
<i>F3.3-zona per attrezzature d'interesse comune</i>	<i>Euro 37,50</i>

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello innanzi predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio comunale, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del medesimo bilancio. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8

Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di faticenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. della documentazione amministrativa), la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e, per la quantificazione del relativo valore da rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 9

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10

Dichiarazione o denuncia.

(D.Lgs. 504 del 30.12.1992, art. 10, comma 4)

1. Resta fermo l'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

CAPO II – RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 11

Rapporti con i cittadini.

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le aliquote, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso "l'Ufficio Tributi" e presso "l'Ufficio Relazioni con il pubblico" vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento all'imposta comunale sugli immobili.

Art. 12

Tutela della buona fede.

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni od errori del Comune o di altra Pubblica Amministrazione.

2. Non è punibile la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.

3. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificati.

Art. 13

Conoscenza degli atti.

1. Il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con busta riportante la dicitura "**riservata personale**" o mediante notificazione a mezzo di messi comunali, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. Gli atti vengono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

3. Il Comune informa il contribuente in ordine ad ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.

Art. 14

Informazioni legislative.

1. Il Comune assume le iniziative necessarie per consentire la conoscenza delle disposizioni legislative relativamente alle obbligazioni a carico dei contribuenti e mettendone i testi a disposizione degli stessi presso l'ufficio comunale.

Art. 15
Diritto all'accesso.

1. Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell'Amministrazione in ordine alla sua posizione tributaria.

CAPO III – DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Art. 16
Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), nn.2 e 3)

1. I controlli finalizzati al recupero dell'evasione sono effettuati sulla base di criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.

2. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, il Comune non può effettuare verifiche presso il domicilio del contribuente.

3. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

4. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzione, inerenti un tributo, il funzionario responsabile può invitare, qualora l'esigenza del caso lo richiede, il contribuente, a mezzo di avviso, a chiarire la sua posizione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

5. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

6. Al Contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente (o contenute in Pubblici registri ed, in particolare, è fatto divieto di richiedere atti catastali e documenti ed informazioni già acquisiti dal Comune per altre finalità).

7. la nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

8. Il responsabile della gestione, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

9. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi

Art. 17
Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. Gli atti di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Le notificazioni al contribuente vanno eseguite secondo le disposizioni del precedente art. 13.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 18 **Atti a titolo esecutivo.**

1. Negli atti emessi a titolo esecutivo va riportato il riferimento all'atto di accertamento o liquidazione di cui l'atto medesimo costituisce esecuzione.
2. Gli atti esecutivi eventualmente emessi in assenza di un precedente atto di accertamento o liquidazione sono nulli.

Art. 19 **Ricorso amministrativo.**

1. Avverso gli atti tributari è ammesso il ricorso agli organi della giustizia amministrativa per motivi inerenti alla sola legittimità degli atti e del procedimento.

Art. 20 **Autotutela.**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
 - c) alla sospensione anche parziale, dell'atto che appaia illegittimo o infondato; in caso di pendenza in giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento, sospensione o revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire due milioni , l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta comunale.

CAPO IV – VERSAMENTI – COMPENSAZIONE RIMBORSI

Art. 21

Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati debbono eseguire:
 - a) i versamenti in autotassazione tramite il **Concessionario della riscossione dei tributi**;
 - b) i versamenti a seguito di Atti di liquidazione e di accertamento, tramite il **conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.**
2. Le somme intimate in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito con l'accertamento con adesione, ovvero da altre discipline speciali, possono essere dilazionate in un numero massimo di 12 rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione.
3. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate da suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
4. Sull'importo dilazionato non maturano interessi legali.
5. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro 30 (trenta) giorni e in unica soluzione, del debito residuo.
6. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, il versamento dell'I.C.I. da parte degli eredi può essere eseguito per quanto concerne gli immobili posseduti dal defunto, entro sei mesi dalla data del decesso.
8. In caso di eredità giacente, qualora il curatore, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditari, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

Art. 22

Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 23

Compensazione d'ufficio.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività di controllo, si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi, l'ufficio procede alla compensazione di tali somme, avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi.

3. L'avviso di liquidazione o di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, e deve essere accompagnato da un atto da cui risulti la compensazione effettuata.

Art. 24

Compensazione a richiesta del contribuente.

1. Il Contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili utilizzando il diritto al rimborso nell'ambito dell'imposta medesima. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda di rimborso:

- a) il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta e somme a titolo di sanzioni e/o interessi;
- b) le annualità od i periodi dell'imposta che si intendono estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
- c) la scadenza entro cui dovrà essere effettuata la compensazione, se si tratta di versamento diretto.

Art. 25

Modalità di compensazione.

1. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.

2. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per l'imposta soggetta a versamento diretto.

3. Nel caso di compensazione di tributo riscosso mediante ruolo, l'ufficio provvede a compensare gli importi di iscrivere a ruolo dandone avviso al contribuente.

Art. 26

Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 20, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 27

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'imposta nonché degli oneri di riscossione, il versamento dell'imposta e/o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare sia pari o inferiore a lire 32.000 (diconsi lire trentaduemila), per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'imposta e non si applica qualora derivi da ripetute violazioni per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo pari o inferiori a lire 32.000 (diconsi lire trentaduemila).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 28

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 - Art. 59, c. 1, lett. (m, del D.Lgs. 15.12. 1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvono in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare il tributo in misura superiore al trenta per cento di quello definito.
6. All'istituto dell'accertamento con adesione attivato su iniziativa dell'ufficio, può essere derogato qualora, a giudizio del funzionario responsabile, esistono fondati motivi di pericolo per la riscossione dell'imposta evasa, come prossimità di scadenza dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 29

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento stesso;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la

riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 30

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i cespiti che hanno formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 31

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile della gestione o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del maggiore tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 32

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 (sessanta) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al precedente art. 21.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine di giorni 20 (venti). Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504.

Art. 33

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 32, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 32.

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 34

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.15dicembre 1997, n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente:
 - a) dal 1% del gettito dell'imposta comunale sugli immobili;
 - b) dal 20% delle somme recuperate dall'evasione di precedenti esercizi.

Art. 35

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 34, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, a decorrere dall'esercizio 2000, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il 30 e il 70%;
 - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il 30 e il 70%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà il premio incentivante al personale dipendente dell'ufficio tributi e di altri servizi che abbia partecipato alle operazioni di accertamento.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 30 giorni dalla data di ripartizione del fondo da parte della Giunta Comunale.

CAPO VII – DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 36

Diritto di interpello.

(art. 50 della L. n. 449/47 e art. 52 del D. Lgs. n. 446/97)

1. I contribuenti possono presentare all'ufficio competente delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dell'I.C.I. che riguardino la loro posizione contributiva.
2. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente della gestione dell'I.C.I., debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
3. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
4. Fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 12, il termine per la risposta è di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
5. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

6. Il parere motivato emesso deve essere notificato ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 13.
7. La risposta dell'ufficio vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga il termine di cui al precedente comma 4, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
8. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dell'Amministrazione oltre i termini indicati nel precedente comma 4.
10. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
11. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile della gestione dell'imposta.
12. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui al precedente comma 4, sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO VIII - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 37

Sanzioni ed interessi.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 (cento) al 200 (duecento) per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 (cinquanta) al 100 (cento) per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta ma arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla vigente normativa legislativa.

Art. 38

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Per la sanzione di cui al precedente comma 1 non si applica la definizione agevolata prevista dall'art. 16, comma 3, del D. Lgs. N° 472 del 18.12.1997;
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 39

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs.n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 40

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo precedente, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per la violazione più grave, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 41

Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto e gli interessi legali.

2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissione ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni, di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene prima del riscontro da parte del Comune.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. Dell'avvenuto ravvedimento deve essere data comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data del versamento, allegandone copia dello stesso.

7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente art. in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 472/97 e di ogni altra norma sul sanzionamento tributario.

CAPO IX - NORME FINALI

Art. 42

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44
Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 45
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) lo Statuto comunale;
 - b) il regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali;
 - c) le leggi nazionali e regionali

Art. 46
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **29/06/2001**, con atto n. **14**;
- 2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del **26/07/2001** n. **1175**;
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **08/08/2001** al **23/08/2001**;
- 4) E' entrato in vigore il **1° gennaio 2001** .

Data

Il Segretario Comunale

Il presente regolamento:

- 1) E' stato modificato negli artt. **5 e 7** dal Consiglio Comunale nella seduta del **23/04/2003**, con atto n. **15**,
- 2) le modifiche hanno effetto con decorrenza **1° gennaio 2001**.

Data

Il Segretario Comunale